

## IVA

### ***Il nuovo regime Iva del call-off stock***

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'operazione di “**call-off stock**”, molto utilizzata in ambito internazionale, si verifica quando il venditore **trasferisce uno stock di beni** presso **un magazzino a disposizione di un acquirente** conosciuto situato in un altro Stato membro con la particolarità tuttavia che **tal acquirente ne diventi proprietario solo all'atto del loro prelievo dal deposito**.

Il D.Lgs. 192/2021, recependo le disposizioni contenute nella Direttiva “quick fixes” n. 2018/1910/UE ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal **01.12.2021**, le regole relative all'operazione di “**call-off stock**” in particolare con:

- l'[articolo 38-ter D.L. 331/1993](#) che disciplina gli “**acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di call-off stock**”;
- l'[articolo 41-bis L. 331/1993](#) che disciplina le “**cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di call-off stock**”.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 38-ter il soggetto passivo che **trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato** non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i **beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo**, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in **una fase successiva e dopo il loro arrivo**, a un **altro soggetto passivo** che ha il **diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi**;
- b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni **non ha stabilito la sede della propria attività economica** né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
- c) il soggetto passivo destinatario della cessione è **identificato ai fini Iva** nello Stato e **la sua identità e il numero di identificazione** attribuito dallo Stato sono **noti al soggetto passivo che**

**trasferisce i beni** nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

Al verificarsi di queste condizioni il **trasferimento di beni in call-off stock** assume **natura di acquisto intracomunitario** con effetto nel momento del prelievo dei beni dal deposito, purché l'acquisto avvenga entro il termine di **12 mesi** dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

Il comma 3 dell'articolo 38-ter 3 stabilisce invece le **cause** e il **momento** in cui il soggetto passivo comunitario che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un **acquisto intracomunitario** ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

- a) il **giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi** dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito;
- b) nel **momento in cui, entro dodici mesi** dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 richieste per l'applicazione del **call-off stock**;
- c) **prima della cessione** se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i **beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito**;
- d) **prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto** se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i **beni sono spediti o trasportati in un altro Stato**;
- e) il **giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti** oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

Il nuovo [articolo 41-bis D.L. 331/1993](#) disciplina invece l'operazione di **call-off stock** nel caso in cui sia il **fornitore italiano** ad inviare beni presso il magazzino di un altro Stato UE ad un fornitore comunitario.

In particolare, analogamente a quanto visto per gli acquisti il [comma 1 dell'articolo 41-bis](#), prevede che il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro, in **deroga** a quanto previsto dall'[articolo 41, comma 2, lett. c.](#), effettua una **cessione intracomunitaria** non imponibile ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lett. a\)](#) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i beni sono **spediti o trasportati** nello Stato UE dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, **in una fase successiva e dopo il loro arrivo**, a un **altro soggetto passivo** che ha il **diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi**;
- b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni **non ha stabilito la sede della propria**

attività economica nè dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è **identificato ai fini Iva nel predetto Stato UE e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti** al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni **annota il loro trasferimento nel registro** di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e **inserisce nell'elenco riepilogativo** (Intastat) di cui all'articolo 50, comma 6, **l'identità e il numero di identificazione Iva** del soggetto destinatario dei beni.

Soddisfatte le condizioni, applicando il regime di **call-off stock** la **cessione intracomunitaria** è realizzata se la **proprietà dei beni viene trasferita al destinatario** (o al soggetto che lo ha sostituito), entro **dodici mesi** dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione. La cessione intracomunitaria si considera quindi perfezionata al momento del **trasferimento della proprietà dei beni**, momento che generalmente coincide con il prelievo dei beni dal deposito.

Infine, analogamente a quanto detto per gli acquisti, il successivo [comma 3 dell'articolo 41-bis](#) individua il **momento** e le **circostanze** per le quali **non è possibile applicare il regime in esame**, vedendosi quindi realizzata una **cessione intracomunitaria assimilata** ai sensi dell'[articolo 41, comma 2, lett. c.](#):

a) il **giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro**, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una **delle condizioni** sopra elencate;

c) **prima della cessione** se, **entro dodici mesi dall'arrivo** nel territorio dello Stato membro, **i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione** o dal soggetto che lo ha sostituito;

d) **prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto** se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, **i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato**;

e) il **giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti** oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.